

TITOLO I  
**DELLE OBBLIGAZIONI IN  
GENERALE**<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Cfr. artt. da 1097-1377, titolo IV del libro III, codice civile del 1865. V. L. 18 dicembre 1974, n. 975, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, adottata a Roma il 19 giugno 1960; art. 57, L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato.

CAPO I  
*DISPOSIZIONI PRELIMINARI*

**1173. Fonti delle obbligazioni.** Le obbligazioni derivano da contratto [1321], da fatto illecito [2043 ss.], o da ogni altro atto [651, 662, 1987] o fatto [1890] idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico [433, 1762, 1987, 2028, 2033, 2041; L. camb. 11, 14]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. artt. 1097, 1140, 1141, Codice civile del 1865. Per gli obblighi nascenti da accordi tra privati e pubbliche amministrazioni, v. art. 11, L. 241/1990, nonché l'art. 15 della stessa legge per gli accordi tra amministrazioni pubbliche. V. anche, per gli obblighi da contratti stipulati dalla P.A. in tema di lavori, servizi e forniture, art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

**1174. Carattere patrimoniale della prestazione.** La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse [1197, 1255, 1256, 1257, 1288, 1321, 1322, 1324, 1379, 1384, 1411, 1421, 1457, 1464], anche non patrimoniale, del creditore [648, 793, 840].

**1175. Comportamento secondo correttezza.** Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza [Cost. 2; 1176, 1206, 1227, 1337, 1338, 1339, 1358, 1366, 1375, 1391, 1460, 1746 comma 1, 1759, 1805 comma 1, 1914, 2598 n. 3; c.p.c. 88]<sup>1 2</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così modificato dall'art. 3 comma 2, D.Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

<sup>2</sup> Sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori vedi art. 36 del D.Lgs. n. 206/2005. Sull'abuso di

dependenza economica vedi art. 9 della legge n. 192/1998. Sulle clausole abusive nelle transazioni commerciali cfr. art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002. Sull'abuso di posizione dominante vedi art. 3 della legge n. 287/1990.

CAPO II  
*DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI*

Sezione I  
*Dell'adempimento in generale*

**1176. Diligenza nell'adempimento.** Nell'adempire [1197, 1198, 1218] l'obbligazione il debitore deve [1375] usare la diligenza del buon padre di famiglia [382, 491, 531, 789, 1001, 1148, 1218, 1228, 1341, 1587, 1681, 1693, 1710, 1768, 1785, 1787, 1804, 1812, 1838, 1839, 1961, 2030, 2148, 2167, 2174, 2236, 2598 comma 3].

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata [2104, 2145 comma 2, 2174, 2224 comma 1, 2232, 2236]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> In materia di intermediazione finanziaria v. artt. 21 ss. T.U. Borsa (D.Lgs. n. 58/1998). V., anche, art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), che recita: *Art. 3. Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie. 1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.*

2. *Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13*

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinata in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva.

3. Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.

4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1177. Obbligazione di custodire.** L'obbligazione di consegnare [1476, 1575, 1590, 1718], una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna [1477, 1768, 1770, 1804].

**1178. Obbligazione generica.** Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media [664, 1179, 1378, 1465].

**1179. Obbligo di garanzia.** Chi è tenuto a dare una garanzia [492, 639], senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale [2745, 2784 ss., 2808] o personale [1936, 1943], ovvero altra sufficiente cautela [1186; c.p.c. 119].

**1180. Adempimento del terzo.** L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo [1201, 1203 n. 3, 1208 n. 2, 1406, 1717, 1950], anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione [1201, 1656, 1811, 2036, 2222, 2230].

Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione [1236, 1936].

**1181. Adempimento parziale.** Il creditore può rifiutare un adempimento parziale [1197, 1285] anche se la prestazione è divisibile [1205, 1384, 1464], salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente [1208 n. 3, 1258, 1314, 1484, 1672; disp. prel. 8; L. camb. 45].

**1182. Luogo dell'adempimento.** Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione [1174] o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono [disp. att. 159; c.p.c. 20].

L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la

cosa quando l'obbligazione è sorta [1510, 1590, 1774].

L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio [43] che il creditore ha al tempo della scadenza [1498, 1834, 1843]. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio [1219 n. 3].

Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza [disp. att. 159].

### 1183. Tempo dell'adempimento.

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita [1184], il creditore può esigerla immediatamente [1175]. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice [645, 650, 1331, 1771, 1810, 1817].

Se il termine per l'adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze [1817]; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi [disp. att. 80]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per il termine di definizione del procedimento amministrativo vedi art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per il danno da violazione del termine vedi l'art. 2-bis della stessa legge n. 241/1990.

**1184. Termine.** Se per l'adempimento è fissato un termine [108, 520, 702, 1187, 1219, 1231, 1347], questo si presume a favore del debitore [1186, 1286, 1771], qualora non risulti stabilito a favore del creditore [1185, 1208 n. 4] o di entrambi [1457, 1563]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V., anche, art. 46, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669.

**1185. Pendenza del termine.** Il creditore non può esigere la prestazione pri-

ma della scadenza [1206], salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore [1184, 1208 n. 4, 1771 comma 2].

Tuttavia il debitore non può ripetere ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine [2033]. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato [2041, 2042].

**1186. Decadenza dal termine.** Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore [1184], il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente [1268] o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date [2743, 2813] o non ha dato le garanzie che aveva promesse [506, 1179, 1274, 1299, 1313, 1626, 1822, 1844 comma 2, 1850, 1867 n. 2, 1877, 2743; L. fall. 55 comma 2, 150, 210 comma 3].

**1187. Computo del termine.** Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963<sup>1</sup>.

La disposizione relativa alla proroga del termine che scade in giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi [c.p.c. 155].

È salva in ogni caso una diversa pattuizione.

<sup>1</sup> V., anche, artt. 41 e 97, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669.

### 1188. Destinatario del pagamento.

Il pagamento deve essere fatto al creditore [1000, 1189, 1190] o al suo rappresentante [320, 374 n. 2, 1387, 1752, 2213 ss.], ovvero alla persona indicata dal creditore [1269, 1744, 1777] o autorizzata dalla legge [c.p.c. 494] o dal giudice a riceverlo [1189, 1208 n. 1]<sup>1</sup>.

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica [1399] o se ne ha approfittato [1190].

<sup>1</sup> V., anche, art. 8 comma 5, L. 1 dicembre 1970, n. 898.

**1189. Pagamento al creditore apparente.** Il debitore che esegue il paga-

mento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede [1147, 1188, 1264, 1415, 1992, 2559].

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito [2033 ss.].

**1190. Pagamento al creditore incapace.** Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo [394, 424] non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace [1188 comma 2, 1191, 1443, 1769, 1950, 2039, 2041].

**1191. Pagamento eseguito da un incapace.** Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità [1190, 1443, 1933, 2034].

**1192. Pagamento eseguito con cose altrui.** Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre [1478], salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede [1147, 1153, 1479] può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno [1218].

**1193. Imputazione del pagamento.** Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti [1194, 1195, 1249].

**1194. Imputazione del pagamento agli interessi.** Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che

agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore [1193, 1960].

Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi [1199 comma 2, 1282].

**1195. Quietanza con imputazione.** Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza [1199] nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa [1193], se non vi è stato dolo [1439] o sorpresa da parte del creditore.

**1196. Spese del pagamento.** Le spese del pagamento sono a carico del debitore [672, 1215, 1245, 1475, 1510 comma 2, 1774 comma 2].

**1197. Prestazione in luogo dell'adempimento.** Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita [1198; L. fall. 67, n. 2].

Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita [1470 ss., 1483 ss., 1490 ss.], salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.

In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi [1251, 2881, 2926, 2927 comma 2].

**1198. Cessione di un credito in luogo dell'adempimento.** Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito [1260 ss.], l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito [2928], se non risulta una diversa volontà delle parti.

È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 1267.

**1199. Diritto del debitore alla quietanza.** Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore,

rilasciare quietanza [1195, 1196] e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore [2213 comma 2, 2704, 2726].

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi [1194, 1195, 1311 n. 1, 2213; L. camb. 45].

**1200. Liberazione dalle garanzie.** Il creditore che ha ricevuto il pagamento [1188] deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali [1179, 2784] date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilità [1208].

## Sezione II

### *Del pagamento con surrogazione<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> V. artt. 1251-1254, Codice civile del 1865.

**1201. Surrogazione per volontà del creditore.** Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo [1180], può [1202] surrogarlo nei propri diritti [754, 756, 2843]. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

**1202. Surrogazione per volontà del debitore.** Il debitore, che prende a mutuo [1813 ss.] una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.

La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa [2704];

2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;

3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

**1203. Surrogazione legale.** La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi [2745 ss.], del suo pegno [2784] o delle sue ipoteche [2808 ss.];

2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato [2866; c.p.c. 792];

3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo [754, 1292, 1299, 1949, 1950]<sup>1</sup>;

4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario [484 ss.], che paga con danaro proprio i debiti ereditari [490, n. 2];

5) negli altri casi stabiliti dalla legge [756, 1259, 1762, 1776, 1780, 1796, 1916, 2036, 2038, 2856, 2866, 2869 2871]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. art. 97 D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo); artt. 115, comma 5, 142, 283 comma 5, 292, 299, comma 3, 304, D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). V. anche art. 37, comma 3, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669.

**1204. Terzi garanti.** La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

Se il credito è garantito da pegno [2784 ss.], si osserva la disposizione del secondo comma dell'articolo 1263.

**1205. Surrogazione parziale.** Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario [1181].

## Sezione III

### *Della mora del creditore<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> V. artt. 1259-1266, Codice civile del 1865.

**1206. Condizioni.** Il creditore è in mora [1207] quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli [1208, 1217] nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è ne-

cessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione [1175; disp. att. 160]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. art. 18, ult. comma, L. 20 maggio 1970, n. 300, nel testo modificato dall'art. 1, L. 28 giugno 2012, n. 92..

**1207. Effetti.** Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore [1256, 1673]. Non sono più dovuti gli interessi [1282] né i frutti della cosa [820] che non siano stati percepiti dal debitore.

Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora [1224] e a sostenere le spese per la custodia [1211] e la conservazione della cosa dovuta.

Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta [1208, 1216, 1217], se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324] o se è accettata dal creditore.

**1208. Requisiti per la validità dell'offerta.** Affinché l'offerta [1209, 1214] sia valida è necessario [1215, 1220]:

1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui [1188, 1190];

2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere [1180, 1191];

3) che comprenda la totalità della somma [1181] o delle cose dovute, dei frutti [820] o degli interessi [1282] e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;

4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore [1184];

5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione [1353];

6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio [43, 1182];

7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato [disp. att. 73].

Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali [2784 ss.] o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità [1200; c.p.c. 687].

**1209. Offerta reale e offerta per intimazione.** Se l'obbligazione ha per oggetto danaro [1277 ss.], titoli di credito [1922 ss.], ovvero cose mobili [812 comma 3] da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale [1211; disp. att. 73, 74]<sup>1</sup>.

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso [1182, 1510], l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle [1210, 1211], fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione [1214, 1216, 1217; disp. att. 73, 75; c.p.c. 137, 163].

<sup>1</sup> V., anche, art. 7, L. 11 febbraio 1971, n. 11.

**1210. Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori.** Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale [1209 comma 1] o non si presenta per ricevere le cose offerte mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito [1211 ss.; disp. att. 77, 78; c.nav. 449, 450]<sup>1</sup>.

Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [c.p.c. 324], il debitore non può più ritrarlo ed è liberato dalla sua obbligazione [1213, 1214, 1215].

<sup>1</sup> V. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

**1211. Cose deperibili o di dispendiosa custodia.** Se le cose non possono essere conservate o sono deteriorabili, oppure se le spese della loro custodia [1207 comma 2] sono eccessive, il debitore, dopo l'offerta reale [1209] o l'intimazione di ritrarle, può farsi autorizzare dal tribunale a venderle nei modi stabiliti per le cose pignorate [2796; c.p.c. 529 ss.] e a depositarne il prezzo [2797]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Articolo così modificato dall'art. 150, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

**1212. Requisiti del deposito.** Per la validità del deposito è necessario [disp. att. 73]:

1) che sia stato preceduto da un'intimazione notificata [c.p.c. 137] al creditore e contenente l'indicazione del gior-

no, dell'ora e del luogo in cui la cosa offerta sarà depositata [disp. att. 74];

2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi [1224, 1284] e i frutti dovuti fino al giorno dell'offerta [1207], nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;

3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito [disp. att. 78; c.p.c. 126];

4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato [c.p.c. 137] con l'invito a ritirare la cosa depositata.

Il deposito che ha per oggetto somme di denaro può eseguirsi anche presso un istituto di credito [disp. att. 73, 76, 251]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V., anche, art. 48, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669.

**1213. Ritiro del deposito.** Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato [1210; c.p.c. 324].

Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido [1210 comma 2], il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito [1197, 1251, 1276, 2878].

**1214. Offerta secondo gli usi e deposito.** Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito [1210] a norma dell'articolo 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [1220; disp. att. 73, 77; c.p.c. 324].

**1215. Spese.** Quando l'offerta reale [1209] e il deposito sono validi, le spese occorse sono a carico del creditore [1196, 1210].

**1216. Intimazione di ricevere la consegna di un immobile.** Se deve essere consegnato un immobile [812 comma 1, 2], l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo 1209 [disp. att. 73, 75; c.p.c. 137].

Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta [disp. att. 79].

**1217. Obbligazioni di fare.** Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere [1209] la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso [1214; disp. att. 80].

### CAPO III

#### DELL'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

**1218. Responsabilità del debitore.** Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno [1223 ss.], se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile [1221, 1229, 1256, 1257, 1307, 1308, 1494, 1557, 1558, 1578, 1588, 1673, 1681, 1693, 1780, 1783, 1784, 1785, 1787, 1805, 1818, 1821, 1839, 2175, 2740; disp. trans. 160]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. artt. 1218, 1225, 1226, Codice civile del 1865. Per i vizi nelle vendite di beni mobili di consumo v. artt. 128-135, Codice del consumo di cui al D.Lgs. n. 206/2005. Sulle cause di esonerazione da responsabilità nella vendita internazionale di beni mobili v. art. 79 Conv. Vienna 11 ottobre 1989 (ratificata con L. 11 dicembre 1985, n. 765). Per la vendita di pacchetti turistici v. art. 32 ss. del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo). In particolare per il danno da vacanza rovinata v. art. 47, D.Lgs. 79/2011 cit. che recita: *Art. 47. Danno da vacanza rovinata. 1. Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno cor-*

relato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta.

2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45. Per i danni alla persona nel trasporto ferroviario v. art. 1, L. 7 ottobre 1977, n. 754.

V., anche, art. 3, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in L. 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), che recita: Art. 3. *Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie. 1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva.

3. Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.

4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente.

5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1219. Costituzione in mora.** Il debitore [1208, 1220] è costituito in mora [2943] mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [1308; disp. att. 160].

Non è necessaria la costituzione in mora:

1) quando il debito deriva da fatto illecito [2043 ss.];

2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione [1460];

3) quando è scaduto il termine [1183, 1184], se la prestazione deve essere eseguita al domicilio [43] del creditore [1182]. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta [c.p.c. 429 comma 3]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> V. art. 3, comma, 3, L. 18 giugno 1998, n. 192, Disciplina della subfornitura; art. 4, comma 2, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, Disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva 2000/35/CE.